



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 23 marzo 2022

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere  
Dott. Mario FIORENTINO - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario (relatore)  
Dott. Fabio BELFIORI - Referendario

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**  
**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**  
**COMUNE DI RIPE SAN GINESIO (MC)**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visti, in particolare, gli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”* e *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni”*;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

Viste le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 1/2021/INPR e n. 19/2022/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott. Antonio Marsico;

#### **PREMESSO**

1. Come noto, nell’ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* che disciplinano, rispettivamente, le procedure di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute. Trattasi di operazioni connesse ed interdipendenti atteso che l’attività di natura straordinaria costituisce prodromo necessario di quella periodica. Per ciò che riguarda quest’ultima, il citato articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* e al successivo comma 3 che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto

legge 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro – cui l’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l’indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica – nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La tempistica dei suddetti adempimenti è fissata dall’articolo 26 del più volte richiamato testo unico, a mente del quale *“Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

Precisi obblighi di comunicazione sussistono in capo alle amministrazioni, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 20, anche nell’ipotesi in cui non siano detenute partecipazioni. Non può, altresì, sottacersi che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l’eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (articolo 20, comma 7, d.lgs.175/2016).

2. In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) con le quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l’esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti al proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

La sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è, infatti, indubitabile alla luce delle connessioni esistenti tra i due procedimenti chiaramente espresse dal combinato disposto degli articoli 20 e 24 del TUSP. Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato

che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul *“gruppo ente locale”*. In tale prospettiva, anche per esigenze di razionalità operativa, si ritiene, in questa sede, di valutare, congiuntamente agli esiti della revisione straordinaria, le risultanze essenziali delle attività di ricognizione periodica relativamente alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e del 31/12/2018, fermo restando che potrà procedersi, in futuri cicli di controllo, ad eventuali verifiche ulteriori sul complessivo percorso di razionalizzazione e sui correlati singoli atti di ricognizione adottati dal Comune successivamente alla revisione straordinaria.

### FATTO E DIRITTO

**La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 175.**

Il Comune di Ripe San Ginesio, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 27 settembre 2017, avente ad oggetto *“Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute”*, trasmessa a questa Sezione di controllo in data 29 settembre 2017. Il predetto atto consiliare e la ulteriore documentazione a corredo venivano acquisiti al protocollo informatico di questa Sezione in data 29/09/2017 con prot. n. 3050.

Nell'approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute con la menzionata deliberazione consiliare, l'Amministrazione comunale ha attestato, tra l'altro, che *“il Comune di Ripe San Ginesio non ha partecipazioni da alienare”* ed ha rappresentato, ancorché concisamente, l'esistente connessione tra l'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal TUSP e quella precedentemente disciplinata dai commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), giacché, com'è noto, a mente del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per gli enti locali il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, direttamente e indirettamente, detenute *“costituisce aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione”* adottato in ossequio a quanto previsto dalla richiamata legge di stabilità.

Orbene, dalle schede di rilevazione allegate alla citata deliberazione consiliare (*cf.*, in particolare, schede 02.01 e 02.02) si può evincere che il Comune di Ripe San Ginesio ha

definito, come compendiato nel prospetto che segue, l'ambito di applicazione delle disposizioni afferenti alla attività di revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute alla data di entrata in vigore del TUSP.

<b>Società partecipate</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>% Partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Intervento</b>
<b>COSMARI SRL</b>	0,28 %	Gestione servizio raccolta trattamento e smaltimento rifiuti	Mantenimento
<b>TASK SRL</b>	0,0244 %	Gestione, progettazione, promozione e sviluppo della rete telematica della Provincia di Macerata	Mantenimento
<b>TENNACOLA SPA</b>	2,6311 %	Gestione del servizio idrico integrato	Mantenimento

Sul piano generale, si deve constatare che le schede di rilevazione predisposte dall'Ente individuano tutte le suesposte partecipazioni come partecipazioni dirette non di controllo ed indicano come soggetti *in house* tutti e tre i relativi organismi partecipati.

L'articolo 24 del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, statuisce, al comma 1, che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*.

A mente della richiamata disciplina le amministrazioni pubbliche, dunque, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere in esse partecipazioni anche di minoranza, non possono, altresì, costituire società ovvero acquisire partecipazioni, anche indirette, in quelle esistenti in carenza di motivazione analitica circa la necessità della costituzione/partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Parimenti rilevante appare, nel tratteggiato quadro normativo, l'esposizione delle ragioni e delle finalità che giustifichino sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria la scelta della

gestione diretta in luogo di quella esternalizzata, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione disponibile afferente all'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni, formalizzata con l'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 27 del 27 settembre 2017, emerge quanto segue.

## **1. Partecipazioni dirette**

### **1.1 COSMARI SRL**

COSMARI SRL nasce come Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti (ATO n. 3) della Provincia di Macerata nel quadro della programmazione regionale e provinciale di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante *“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”* (c.d. decreto Ronchi). Gli enti soci, tutti i comuni della Provincia di Macerata, in data 27 dicembre 2014, hanno deliberato all'unanimità la trasformazione del consorzio in società a responsabilità limitata.

Nella società COSMARI il Comune di Ripe San Ginesio detiene una partecipazione diretta di modesta entità (0,28%). Con riferimento alle caratteristiche essenziali dell'attività svolta dalla società e alle connesse valutazioni riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune, nella citata deliberazione consiliare concernente la revisione straordinaria si indica che: *“La società svolge attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti all'interno dell'Ambito ottimale della provincia di Macerata. Tale attività è svolta in forma aggregata per tutti i comuni della provincia con evidenti economie per gli Enti. Si precisa inoltre che la scelta appare obbligatoria anche in ragione della normativa regionale e non risulta percorribile altra soluzione se non quella in essere”*.

All'esito dell'attività di revisione straordinaria l'Ente ha stabilito di mantenere la partecipazione non ravvisando la necessità di azioni di razionalizzazione.

Sotto altro profilo, con riferimento ai dati reperibili nel Portale del Tesoro – Partecipazioni (Storico > Prospetto Dati Inseriti > Archivio > Anno di riferimento della rilevazione 2018 e 2019), non può non rilevarsi come gli stessi, relativamente alla partecipazione detenuta nella Cosmari, individuino per gli anni 2018 e 2019 una quota dello 0,27% e, dunque, una percentuale leggermente diversa da quella dello 0,28% indicata nel provvedimento di revisione straordinaria. Sul punto, sebbene si tratti di uno scostamento assai lieve, si invita, ad ogni buon conto, l'Ente a garantire la correttezza dei dati contenuti nei diversi documenti

e nelle banche dati, anche nell'ottica di un più attento monitoraggio delle partecipazioni societarie detenute.

### **1.2 TASK SRL**

Nella società a responsabilità limitata TASK il Comune di Ripe San Ginesio detiene una partecipazione diretta di modesta entità (0,0244%). Con riferimento alle caratteristiche essenziali dell'attività svolta dalla società e alle connesse valutazioni riguardo alla partecipazione detenuta, nella citata deliberazione consiliare concernente la revisione straordinaria si indica che: *“La società svolge servizi strumentali all'Ente con una dotazione di strutture informatiche in suo possesso per le quali non risulta agevole l'aggregazione ed acquisizione da parte dell'Ente. Si ricordano inoltre i (limiti normativi in merito alla gestione informatica posti in capo ai comuni e dunque la società non sembra possa essere oggetto di alienazione. La sostenibilità finanziaria della stessa è giustificata dal modesto onere in capo all'Ente”*.

Da quanto in atti, l'Amministrazione comunale, all'esito dell'operazione di revisione straordinaria, anche in ragione dell'asserita sostenibilità finanziaria, ritiene necessario mantenere la partecipazione in TASK S.r.l..

### **1.3 TENNACOLA SPA**

Nella società TENNACOLA SPA, a capitale interamente pubblico, il Comune di Ripe San Ginesio detiene una partecipazione diretta di ridotta entità (2,6311%). Con riferimento alle caratteristiche essenziali dell'attività svolta dalla predetta società e alle connesse valutazioni riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune, nella citata deliberazione consiliare concernente la revisione straordinaria si indica che: *“La società, svolge attività di gestione del servizio idrico integrato, all'interno dell'ATO 4 Centro sud che ha individuato la medesima società come unica società operativa nel territorio dell'ambito. Tale attività è svolta per tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito ATO 4. Si precisa inoltre che la scelta appare obbligatoria anche in ragione della normativa regionale e non risulta percorribile altra soluzione se non quella in essere”*. All'esito dell'attività di revisione straordinaria l'Ente ha deciso di mantenere la partecipazione.

\*\*\*\*\*

**La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, statuisce, al primo periodo del comma 1, che *“Fermo*

*quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.*

A mente del riportato dispositivo, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate.

La tempistica di tale attività è disciplinata dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a mente del quale *“alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.*

I piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche qualora in sede di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, direttamente o indirettamente detenute, siano individuate società che non svolgono alcuna delle attività consentite dalla vigente normativa, ovvero sia non necessarie al perseguimento di finalità istituzionali o di interessi generali, o che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, o ancora, società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio inferiore al limite minimo fissato dalla legge, ovvero, per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

I provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica, adottati dalle singole amministrazioni, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, debbono essere, nel rispetto della vigente disciplina, resi disponibili alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Nel delineato orizzonte normativo, la trasmissione delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul *“Gruppo ente territoriale”* (cfr. Sezione regionale controllo Toscana, n. 13/2022/VSG).

Ebbene, il Comune di Ripe San Ginesio ha provveduto ad adottare la delibera di Consiglio comunale 28 marzo 2019, n. 5, avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017*", relativa all'assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 e la delibera di Consiglio comunale 30 novembre 2019, n. 48, avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018 Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare*", relativa all'assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2018. I due provvedimenti sono stati acquisiti agli atti di quest'Ufficio rispettivamente in data 11 aprile 2019, con protocollo numero 988, e in data 6 dicembre 2019, con protocollo numero 4993.

Sul piano strettamente funzionale, si rileva, peraltro, come tutti e tre i succitati organismi partecipati dall'Ente vengano indicati come soggetti *in house* nell'ambito dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione ordinaria così come precedentemente indicato anche in sede di revisione straordinaria. Al riguardo, non è superfluo ricordare che "*Affinché il modello in house sia conforme al dettato legislativo, occorre che il controllo sia analogo a quello esercitato sui servizi interni dell'ente controllante e, affinché ciò espliciti pienamente gli effetti voluti dal legislatore, occorre che sia esercitata un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*" (cfr. Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, n. 48/2021/VSGO). Sotto tale profilo, pur constatata l'esiguità delle partecipazioni detenute dall'Ente nei predetti organismi, si ritiene opportuno segnalare, in chiave generale, la necessità di assicurare il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statuari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l'iscrizione all'elenco ANAC.

Quanto alle partecipazioni indirette, dalla documentazione disponibile e dalle schede di rilevazione annesse ai citati provvedimenti di razionalizzazione straordinaria e ordinaria (cfr., in particolare, scheda 02.02), emerge l'insussistenza di quote di partecipazione indirettamente detenute dall'Ente. Sul punto, è bene, comunque, richiamare la necessità per l'Amministrazione comunale di monitorare il perimetro degli organismi partecipati anche

sul versante delle partecipazioni indirette includendo, se del caso, anche queste ultime nell'ambito dei provvedimenti di revisione periodica.

Ciò posto, l'esame dei provvedimenti consiliari di razionalizzazione periodica (d.C.C. 28 marzo 2019, n. 5 e d.C.C. 30 novembre 2019, n. 48), unitariamente considerati in applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dei controlli nonché ai fini di una valutazione complessiva degli esiti dell'attività di ricognizione in argomento, ha dato atto di un assetto delle partecipazioni societarie, così come esposto nel seguente prospetto di sintesi, sostanzialmente immutato rispetto a quanto rappresentato nel piano di revisione straordinaria adottato con delibera consiliare del 27 settembre 2017, n. 27.

<b>Società partecipate</b>		
<b>Denominazione</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>Misura prevista</b>
<b>COSMARI SRL</b>	0,28 %	Mantenimento senza interventi
<b>TASK SRL</b>	0,0244 %	Mantenimento senza interventi
<b>TENNACOLA SPA</b>	2,6311 %	Mantenimento senza interventi

In ambedue le delibere consiliari concernenti la revisione periodica delle partecipazioni, l'Ente - tenuto conto, tra l'altro, *"del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente"* - esprime la propria volontà di mantenere le partecipazioni detenute senza alcuna necessità di intervento: precisamente, in entrambi i citati provvedimenti, il Consiglio comunale ha deliberato *"Di confermare, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune in esito alla revisione straordinaria cui alla deliberazione consiliare n. 27 del 27.09.2017 [...]"*.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per le Marche

**PRENDE ATTO**

dei summenzionati provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati dal Comune di Ripe San Ginesio, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria;

## **RACCOMANDA**

all'Amministrazione comunale di assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate;

## **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ripe San Ginesio, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2022, tenuta da remoto ai sensi dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato e integrato.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 24 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente